



PARERE MOTIVATO

n. 157 del 29 Luglio 2014

(odg n.14 del 29 Luglio 2014)

OGGETTO: Proposta di accordo pubblico privato e correlata variante parziale n. 9 al PI – nuova zona produttiva in via Manara, Località Peraga. Comune di Vigonza (PD).
Verifica di Assoggettabilità.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21.01.2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV).
- ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Vigonza (PD) con nota prot. n. 9499 del 07/04/2014 acquisita al protocollo regionale al n. 162044 del 14/04/2014, che ha fatto pervenire la seguente documentazione relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità della proposta di accordo pubblico privato e correlata variante parziale n. 9 al PI – nuova zona produttiva in via Manara, Località Peraga:
- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
 - Rapporto Ambientale Preliminare;
 - Norme Tecniche allegato 4;
 - Copia di accordi pubblico privato ex art. 6 LR 11/2004;
 - Copia di accordi pubblico privato ex art. 6 LR 11/2004 integrazione;
 - Verbale di Deliberazione n. 5 del 17/03/2014;



CONSIDERATO che con nota prot n. 173234 del 17/04/2014 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
- Enel Distribuzione
- Etra s.p.a.
- Ulss n. 15 Alta Padovana
- Provincia di Padova
- Arpav Dipartimento di Padova
- Terna s.p.a.
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Ministero Beni Culturali e Paesaggistici Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

A seguito di una preliminare istruttoria tecnica la Sezione Coordinamento Commissioni ha aggiunto d'ufficio, quale soggetto competente in materia ambientale da consultare la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, Azienda Ulss n. 15 Alta Padovana, Provincia di Padova, Arpav Dipartimento di Padova, Terna s.p.a.

Con nota prot n. 168984 del 16/04/2014 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di eventuali osservazioni/opposizioni pervenute al Comune.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 17/03/2014 di adozione della variante parziale n. 9 al Piano degli Interventi.

CONSIDERATO che il Comune di Vigonza in data 24/06/2014, ha chiesto la temporanea sospensione dell'iter per il rilascio del parere della Commissione VAS, al fine di consentire la valutazione delle osservazioni.

CONSIDERATO che il Comune di Vigonza con nota prot n. 0018661/2014 del 10/07/2014 ha fatto pervenire una dichiarazione del Capo Settore Gestione del Territorio dalla quale si riporta "che relativamente alla variante in oggetto, sono pervenute n.38 osservazioni e che le stesse sono state esaminate dal Progettista della variante Dott.Buggin e dal Valutatore Ing.Endrizzi. Allo scopo si allegano alla presente: riepilogo delle osservazioni pervenute, contenente il numero progressivo, il soggetto, la sintesi dei contenuti, i relativi controdeduzioni del Progettista parere di coerenza del Valutatore; copia delle osservazioni stesse". Si riporta il suddetto riepilogo:

Variante n. 9 al PI – Osservazioni e controdeduzioni

n.	Prot. e data	Proponente	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione Progettista variante	Parere di coerenza del Valutatore
1	n. 9786 del 9 aprile	Marco Maccis	Riguarda i punti 7 e 8 della Valutazione di Compatibilità Idraulica, per i quali si ritiene che il	L'area oggetto di variante viene a ricadere nell'ambito di trasformazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" indicata nel Piano di Assetto del	L'area oggetto di variante non è soggetta a fenomeni di allagamento e non interessa aree classificate di pericolosità idraulica ai sensi del PAI vigente.



2014		<p>principio dell'asseverazione e dell'invarianza idraulica non tutelò i suoli agricoli e violò la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni, e la direttiva 2011/92/CE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.</p> <p>Chiede quindi di sottoporre il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione Ambientale Strategica, sia per la variante in oggetto sia per la fascia commerciale del Brenta Comparto B, interpellando l'Autorità Competente di Bacino e il Consorzio di Bonifica competente, come previsto dalla direttiva 2007/60/CE.</p> <p>Propone inoltre di ricalibrare gli oneri di urbanizzazione per disincentivare il consumo di suolo agricolo.</p>	<p>Territorio Intercomunale ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011. Lo strumento urbanistico è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, al fine di valutare gli impatti diretti e indiretti, ed è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Regionale VAS n. 5 del 15.04.2011 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla DGRV n. 791/2009. Inoltre è stato acquisito il parere del Genio Civile di Padova prot. n. 19478 del 06.02.2012 sul corretto recepimento delle prescrizioni di natura idraulica.</p> <p>Con il Piano di Assetto del Territorio, ratificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 114 del 26 maggio 2011, l'ambito di trasformazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" viene confermato. La relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica, volta a verificare eventuali impatti di tipo cumulativo, ottiene il parere favorevole della Commissione Regionale VAS n. 70 del 23 settembre 2010. E' stato inoltre acquisito il parere del Consorzio di Bonifica prot. 27322 del 25 settembre 2009 e quello del Genio Civile di Padova prot. n. 586391 del 23 ottobre 2009.</p> <p>La variante in oggetto, in cui si individua l'area di trasformazione all'interno dell'ambito preferenziale di sviluppo, è stata a sua volta oggetto di procedura di Valutazione Ambientale Strategica (verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., con le modalità operative di cui all'allegato F della D.G.R.V. n. 791 del 31.03.09). Inoltre lo studio idraulico è stato sottoposto al parere del Consorzio di Bonifica prot. 3773 del 5 marzo 2014 e del Genio Civile di Padova prot. 143304 del 03.04.2014. Nel merito della valutazione idraulica, va precisato che le tavole tecniche predisposte dall'Autorità di Bacino di Venezia (organo istituzionalmente preposto a fare valutazioni di pericolosità idraulica per i fiumi veneti di rilevanza nazionale, come il Fiume Brenta) non evidenziano per la zona interessata dalla presente variante alcuna pericolosità correlata al fiume Brenta.</p> <p>Si ritiene pertanto che la filiera della programmazione urbanistica, a partire dall'area vasta intercomunale fino alla presente variante abbia soddisfatto i requisiti della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Valutazione Ambientale.</p> <p>Parimenti si ritiene che i vari studi di compatibilità idraulica degli strumenti urbanistici abbiano soddisfatto i requisiti normativi vigenti, così come espresso nei pareri preventivi degli enti preposti.</p> <p>Si ribadisce inoltre che parte del contributo straordinario di urbanizzazione verrà impiegato per la riduzione del rischio idraulico storico dell'ambito, con le misure indicate nel vigente Piano delle Acque</p>	<p>L'iter sin qui seguito rispetta tutte le norme e le procedure vigenti in materia di idraulica.</p> <p>La valutazione dell'impatto idraulico della variante in esame è stata preliminarmente sottoposta al Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" ed al Genio Civile Regionale che si sono rispettivamente espressi con provvedimenti favorevoli a condizione n.3773 del 5.03.2014 e n. 143304 del 03.04.2014, condizioni che verranno adempite.</p> <p>La realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà peraltro preceduta dalla VCI, previa nuova valutazione del Consorzio di Bonifica, e dovrà garantire l'invarianza idraulica degli interventi eliminando l'aggravamento del rischio idraulico, ed anzi migliorando la situazione attualmente in essere. Il parcheggio verrà realizzato privilegiando soluzioni permeabili/semipermeabili, in modo da favorire l'infiltrazione dell'acqua piovana, compatibilmente con le normative vigenti in materia di trattamento delle acque di prima pioggia. Pur non essendo vietato, la variante non prevede la realizzazione di locali interrati.</p>
------	--	---	---	--



				<p>(approvato con D.C.C. n. 45 del 24.11.2011), così come illustrato nella seduta consiliare di adozione della presente variante.</p> <p>Per quanto riguarda la proposta di ricalibrare gli oneri di urbanizzazione, si ricorda che la strategia territoriale messa in atto dall'Amministrazione con il Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n. 76 del 28.10.2011, per le aree che trasformano la destinazione d'uso dei suoli e ne conseguano una valorizzazione immobiliare, è previsto un contributo straordinario di urbanizzazione pari al 60% del plus-valore.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	
2	n. 10747 del 18 aprile 2014	ASCOM Padova	Si chiede la revoca delle variante adottata in quanto in contrasto con l'art. 4 della legge regionale n. 50/2012 e l'art. 2 del conseguente regolamento (Dgr 1047/2013).	<p>Premesso che l'oggetto della variante riguarda l'individuazione di un'area produttiva all'interno di un ambito di trasformazione, con la possibilità di insediare una struttura di vendita di 1.500 mq, il percorso amministrativo seguito non risulta in contrasto con l'art. 4 comma 3 della LR 50/12 e nemmeno con i criteri fissati dal Regolamento.</p> <p>Nella nuova normativa regionale viene fatta salva la pianificazione comunale già approvata precedentemente al 31 dicembre 2012, riguardante anche l'insediamento delle attività produttive e commerciali, dove queste siano già localizzate.</p> <p>Nel merito il Comune di Vigonza, con il PATI dell'Area Metropolitana ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011 ha individuato la grande struttura di vendita presente nel proprio territorio e quella di progetto, entrambe collocate su Via Venezia.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	Irrilevante ai fini ambientali
3	n. 12993 del 15 maggio 2014	Bellato Graziella	Si chiede la modifica del Programma Complesso n. 2 in località Pionca.	L'osservazione è relativa ad aree non oggetto di variazioni urbanistiche previste nella variante n. 9 al P.I., pertanto la stessa non è pertinente. Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.	Irrilevante ai fini ambientali
4	n. 13866 del 23 maggio 2014	Nicola Donà	<p>Chiede che la variante sia revocata, per contrasto con la normativa del PATI art. 19.2.3 che recita "L'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve interfacciarsi, relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti per quanto riguarda le funzioni, la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali".</p> <p>Tra la zona artigianale</p>	<p>L'area oggetto di variante viene a ricadere nell'ambito di trasformazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" indicata nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011.</p> <p>La linea preferenziale è l'unica ricadente all'interno del territorio comunale di Vigonza, riguardante la possibilità di insediare nuove aree produttive, nella misura del 5% della superficie produttiva complessiva già programmata, ai sensi dell'art. 31 del P.T.C.P.</p> <p>La scelta del luogo in cui indicare l'ambito di trasformazione è stata fatta valutando anche altri scenari localizzativi: quello prescelto è risultato il più idoneo sotto il profilo</p>	L'edificato esistente è costituito da alcuni edifici residenziali sparsi ricadenti in zona agricola, ma privi di relazioni funzionali con la stessa, che evidentemente non possono costituire un riferimento tipologico – formale per insediamenti di carattere produttivo, quali quelli previsti e consentiti dal PATI / PAT. La variante ha tenuto peraltro in debita considerazione le problematiche legate al rapporto con l'ambiente circostante: - prevedendo un doppio filare alberato integrato da siepi vegetali lungo i confini dell'area, con funzioni di ricostituzione del paesaggio agrario e di filtro



			<p>esistente e l'area individuata per ospitare il nuovo insediamento, esiste una fascia/cuscinetto di abitazioni che non consentono, oggettivamente, di poter affermare che l'intervento è in contiguità territoriale con l'area produttive preesistente.</p> <p>Si rileva altresì che nel caso specifico la viabilità interna di collegamento della struttura commerciale di nuova realizzazione non è organica con quella della zona produttiva esistente, ma ne viene realizzata una nuova, in discontinuità, attraverso un nuovo accesso con tanto di rotonda sulla Strada Provinciale.</p>	<p>ambientale e infrastrutturale.</p> <p>La scelta del luogo ha valutato tutte le condizioni al contorno, tra le quali anche lo stato dei luoghi e le preesistenze (gli edifici preesistenti sono individuati nella cartografia di progetto del PATI).</p> <p>Nella prassi urbanistica che si era consolidata precedentemente all'entrata in vigore della LR 11/2004, era consuetudine inglobare tali edifici all'interno dell'area produttiva: molti sono i casi riscontrabili nelle zone produttive consolidate di Vigonza.</p> <p>Il PATI ha voluto indicare per tali situazioni una strada diversa, dando la possibilità ai Comuni di eliminare tale incongruenza, soprattutto per gli edifici posti ai margini delle zone produttive.</p> <p>Nel testo dell'articolo 19.2.2 "Ambiti di urbanizzazione consolidata con destinazioni prevalentemente produttive commerciali-direzionali", si legge:</p> <p>"Al fine di definire in maniera più lineare i margini del tessuto urbanizzato e mettere a punto interventi di miglioramento e riqualificazione urbanistica, i P.I. potranno eventualmente prevedere scostamenti di modesta entità e di carattere non strategico dai limiti individuati dal P.A.T.I./P.A.T. per le aree di urbanizzazione consolidata.</p> <p>Le ridefinizioni di tali limiti dovranno essere funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità con il tessuto consolidato esistente ed al miglioramento e riqualificazione dei margini urbani, ...".</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	<p>visivo verso il nuovo insediamento, limitando l'effetto isola di calore e contribuendo ad abbattere la CO2;</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedendo un parcheggio densamente alberato; - posizionando le aree a verde lungo il perimetro dell'ambito; - mantenendo una distanza adeguata dai fabbricati esistenti e prevedendo, nel contempo, la realizzazione dell'edificio in posizione prossima alle aree edificate, in particolare all'impianto di distribuzione dei carburanti esistente sul confine sud dell'area, in modo tale da limitare fortemente la dispersione di volumi edilizi sull'area, come si diceva già oggi caratterizzata da modelli insediativi dispersivi e non coerenti con il carattere agricolo della zona; - limitando a m. 8,50 l'altezza massima consentita dalle norme relative alle zone produttive, altrimenti fissata in m. 12,00, altezza quindi del tutto equiparabile a quella delle costruzioni circostanti;
5	n. 13867 del 23 maggio 2014	Levorato Lorenzo	<p>Chiede che la variante sia revocata o che sia preceduta da una programmazione urbanistica volta al recupero delle aree che verranno dismesse.</p>	<p>L'oggetto della variante riguarda l'individuazione di un'area produttiva all'interno di un ambito di trasformazione, con la possibilità di insediare una struttura di vendita di 1.500 mq, ai sensi della pianificazione comunale già approvata antecedentemente al 31 dicembre 2012.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	Irrilevante ai fini ambientali
6	n. 13868 del 23 maggio 2014	Levorato Andrea	<p>Chiede che la variante sia revocata in quanto manca, nella valutazione del beneficio pubblico, i costi sociali derivanti dal degrado dell'area dismessa, riconducibili all'inquinamento, all'impatto negativo sulle attività circostanti, rischio di criminalità, ecc.</p>	<p>L'oggetto della variante riguarda l'individuazione di un'area produttiva all'interno di un ambito di trasformazione, con la possibilità di insediare una struttura di vendita di 1.500 mq, ai sensi della pianificazione comunale già approvata antecedentemente al 31 dicembre 2012.</p> <p>Pertanto anche la valutazione del beneficio pubblico ha interessato solo l'area oggetto di variante.</p> <p>L'Amministrazione ha comunque inserito nell'Accordo PP un progetto di manutenzione e gestione, da parte del Privato, degli immobili di sua proprietà siti in Vigonza, Via Venezia, catastalmente censiti al foglio n. 39 mapp. n. 230 e al foglio n. 40 mapp. n. 1497. Detti lavori sono coperti da adeguata polizza fideiussoria che verrà</p>	Irrilevante ai fini ambientali



				<p>svincolata ad avvenuta esecuzione delle opere e dichiarazione di fine lavori.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	
7	n. 13869 del 23 maggio 2014	Zanellato Alessandra	<p>Chiede che la variante sia revocata e/o ritirata, considerato che la procedura è strutturalmente errata ed inefficace oltre che profondamente contraria agli indirizzi regionali in materia di tutela ambientale e sviluppo sostenibile contenuti nella legge n. 11/2004, nella Direttiva comunitaria 2001/42/CE, nel D.Lgs. 152/2006 nonché nella legge regionale n. 50 del 28/12/2012 e nel relativo regolamento attuativo n. 1 del 21/06/2013.</p>	<p>L'area oggetto di variante viene a ricadere nell'ambito di trasformazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" indicata nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011. Lo strumento urbanistico è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, al fine di valutare gli impatti diretti e indiretti, ed è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Regionale VAS n. 5 del 15.04.2011 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla DGRV n. 791/2009.</p> <p>Con il Piano di Assetto del Territorio, ratificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 114 del 26 maggio 2011, l'ambito di trasformazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" viene confermato. La relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica, volta a verificare eventuali impatti di tipo cumulativo, ottiene il parere favorevole della Commissione Regionale VAS n. 70 del 23 settembre 2010.</p> <p>La variante in oggetto, in cui si individua l'area di trasformazione all'interno dell'ambito preferenziale di sviluppo, è stata a sua volta oggetto di procedura di Valutazione Ambientale Strategica (verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., con le modalità operative di cui all'allegato F della D.G.R.V. n. 791 del 31.03.09).</p> <p>Si ritiene pertanto che la filiera della programmazione urbanistica, a partire dall'area vasta intercomunale fino alla presente variante abbia soddisfatto i requisiti della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Valutazione Ambientale.</p> <p>Il percorso amministrativo seguito per l'individuazione di un'area produttiva all'interno di un ambito di trasformazione, con la possibilità di insediare una struttura di vendita di 1.500 mq, non risulta in contrasto con l'art. 4 comma 3 della LR 50/12 e nemmeno con i criteri fissati dal Regolamento per l'individuazione delle nuove aree di insediamento.</p> <p>Nella nuova normativa regionale viene fatta salva la pianificazione comunale già approvata precedentemente al 31 dicembre 2012, riguardante anche l'insediamento delle attività produttive e commerciali, dove queste siano già localizzate.</p> <p>Nel merito il Comune di Vigonza, con il PATI dell'Area Metropolitana ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011 ha individuato la grande struttura di vendita presente nel proprio territorio e quella di progetto, entrambe collocate su Via Venezia.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene</p>	Irrilevante ai fini ambientali



				non accoglibile.	
8	n. 13870 del 23 maggio 2014	Luca Ruvoletto	Chiede che nell'atto d'obbligo sia espressamente previsto che l'intervento non è finalizzato all'insediamento di una media e/o grande struttura di vendita.	L'oggetto della variante riguarda l'individuazione di un'area produttiva all'interno di un ambito di trasformazione, con la possibilità di insediare una struttura di vendita di 1.500 mq, ai sensi della pianificazione comunale già approvata antecedentemente al 31 dicembre 2012. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile.	Irrilevante ai fini ambientali
9	n. 13871 del 23 maggio 2014	Carraro Fabiana	Chiede che nell'atto d'obbligo sia espressamente specificato che il Comune di Vigonza non sta promuovendo una media e/o grande struttura di vendita.	L'oggetto della variante riguarda l'individuazione di un'area produttiva all'interno di un ambito di trasformazione, con la possibilità di insediare una struttura di vendita di 1.500 mq, ai sensi della pianificazione comunale già approvata antecedentemente al 31 dicembre 2012. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile.	Irrilevante ai fini ambientali
10	n. 13872 del 23 maggio 2014	Maria Stella Cardin	Chiede che la variante sia revocata e/o ritirata, considerandola non sostenibile in quanto viene insediata un'attività commerciale in un quadrante territoriale interessato da prevalenti attività artigianali e inoltre l'area artigianale limitrofa presenta numerosi lotti non edificati.	La scelta del luogo in cui indicare l'ambito di trasformazione è stata fatta valutando anche altri scenari localizzativi: quello prescelto è risultato il più idoneo sotto il profilo ambientale e infrastrutturale. La normativa vigente del Piano degli Interventi permette l'insediamento di attività artigianali, commerciali e direzionali all'interno delle Zone Omogenee di tipo produttivo, con la sola distinzione delle dotazioni di standard afferenti alla singola categoria. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile.	Irrilevante ai fini ambientali
11	n. 13874 del 23 maggio 2014	Romeo Baraldo	Chiede che la variante sia revocata o che il Consiglio Comunale esprima chiaramente che non si tratta di un intervento diretto ad ospitare una media o una grande struttura di vendita con superficie superiore a 1.500 mq.	L'oggetto della variante riguarda l'individuazione di un'area produttiva all'interno di un ambito di trasformazione, con la possibilità di insediare una struttura di vendita di 1.500 mq, ai sensi della pianificazione comunale già approvata antecedentemente al 31 dicembre 2012. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile.	La nuova localizzazione, che si attesta su una strada con minori problematiche di traffico rispetto alla S.R. n. 11, e che prevede la realizzazione di una rotatoria di innesto, consente di ottenere una ottimale sicurezza per i veicoli in ingresso/uscita, una adeguata dotazione di aree a parcheggio, insufficienti nella sede attuale, e delle migliori performances prestazionali e ambientali delle urbanizzazioni e della nuova edificazione.
12	n. 13876 del 23 maggio 2014	Alessandra Zanellato	Chiede di ridurre l'intervento edilizio alle reali esigenze di trasferimento o in alternativa di vincolare la superficie residua di mq 8.500 a destinazione per logistica senza possibilità di estendere in futuro la superficie di vendita.	L'oggetto della variante riguarda l'individuazione di un'area produttiva all'interno di un ambito di trasformazione, con la possibilità di insediare una struttura di vendita di 1.500 mq, ai sensi della pianificazione comunale già approvata antecedentemente al 31 dicembre 2012. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile.	Irrilevante ai fini ambientali
13	n. 13877 del 23 maggio 2014	Maria Di Iulio	Chiede che la variante sia revocata o quantomeno corretta con un ridimensionamento della superficie da destinarsi a parcheggio, in modo tale	L'oggetto della variante riguarda l'individuazione di un'area produttiva all'interno di un ambito di trasformazione, con la possibilità di insediare una struttura di vendita di 1.500 mq, ai sensi della pianificazione comunale già approvata	La variante urbanistica non determina le quantità di parcheggio, che dovranno essere correttamente definite in sede di PUA, sulla base delle norme vigenti in materia.



			da allinearla agli standard richiesti per ospitare un negozio di soli 1.500 mq come dichiarato dal privato.	antecedentemente al 31 dicembre 2012. La quantità di area da destinarsi a parcheggio non è oggetto della presente variante (riguarderà il Piano Urbanistico Attuativo successivo alla presente variante). Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile.	Le aree a parcheggio risultano, comunque ed in linea di massima, correttamente dimensionate. Si tenga inoltre conto che le aree di carico /scarico devono essere distinte da quelle a parcheggio per i clienti. La soluzione planivolumetrica di massima allegata alla variante non risulta quindi sovradimensionata, tenendo anche conto che nelle vicinanze non esiste alcuna altra possibilità di parcheggio.
14	n. 13879 del 23 maggio 2014	Andrea Levorato	Chiede che la variante sia revocata, risultando palesemente in contrasto con l'art. 4 della legge regionale n. 50/2012 e con l'art. 2 del conseguente regolamento (Dgr. 1047/2013).	Premesso che l'oggetto della variante riguarda l'individuazione di un'area produttiva all'interno di un ambito di trasformazione, con la possibilità di insediare una struttura di vendita di 1.500 mq, il percorso amministrativo seguito non risulta in contrasto con l'art. 4 comma 3 della LR 50/12 e nemmeno con i criteri fissati dal Regolamento. Nella nuova normativa regionale viene fatta salva la pianificazione comunale già approvata precedentemente al 31 dicembre 2012, riguardante anche l'insediamento delle attività produttive e commerciali, dove queste siano già localizzate. Nel merito il Comune di Vigonza, con il PATI dell'Area Metropolitana ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011 ha individuato la grande struttura di vendita presente nel proprio territorio e quella di progetto, entrambe collocate su Via Venezia. Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.	Irrilevante ai fini ambientali
15	n. 17.000 del 26 giugno 2014	Giovanni Pasqualotto	Chiede che venga posto un vincolo sull'area interessata dalla Variante, a garanzia che non venga costruito o trasformato in un centro commerciale e che venga rispettato il limite massimo di 1.500 mq di vendita. Con riferimento specifico a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 50 del 28.12.2012.	La variante urbanistica riguarda l'individuazione di un'area produttiva all'interno di un ambito di trasformazione, con la possibilità di insediare una struttura di vendita di 1.500 mq, secondo le disposizioni della Legge Regionale n. 50 del 2012. Nella nuova normativa regionale viene fatta salva la pianificazione comunale già approvata precedentemente all'entrata in vigore della LR 50/2012, riguardante anche l'insediamento delle attività produttive e commerciali, dove queste siano già localizzate. Nel merito il Comune di Vigonza, con il PATI dell'Area Metropolitana ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011 ha individuato la grande struttura di vendita presente nel proprio territorio e quella di progetto, entrambe collocate su Via Venezia. Alla luce della normativa vigente, si ritiene che l'individuazione delle grandi strutture di vendita operata dal PATI dell'Area Metropolitana di Padova e recepita nel PAT	Irrilevante ai fini ambientali



				<p>comunale, sia la procedura più appropriata per regolamentare urbanisticamente la materia.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	
16	n. 17.001 del 26 giugno 2014	Giovanni Pasqualotto	<p>Chiede il motivo per cui la strada di accesso al lotto debba essere considerata opera di urbanizzazione. Nel caso in cui dovesse servire per accesso ad altri futuri lotti, si ritiene necessario un Piano Guida da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, compreso il consumo di territorio.</p>	<p>L'area oggetto di variante viene a ricadere nell'ambito di trasformazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" indicata nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011.</p> <p>La linea preferenziale è l'unica ricadente all'interno del territorio comunale di Vigonza, riguardante la possibilità di insediare nuove aree produttive nella misura del 5% della superficie produttiva complessiva già programmata, ai sensi dell'art. 31 del P.T.C.P., per un valore di 74.970 m2.</p> <p>Con questa prima manifestazione di interesse per l'insediamento nell'area, l'Amministrazione da un lato vuole tutelare la possibilità di ulteriori insediamenti evitando l'utilizzo esclusivo della connessione con la viabilità esistente, dall'altro lato vuole razionalizzare l'uso delle infrastrutture al fine di contenere il consumo di suolo, tramite l'utilizzo condiviso delle stesse.</p> <p>In questo senso le opere di urbanizzazione sono cedute all'Amministrazione (comunale per quanto riguarda la viabilità e regionale per quanto riguarda la rotonda).</p> <p>La normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale in tema di valutazione ambientale, prevede che siano sottoposte a valutazione ambientale strategica tutte le varianti ai piani e ai programmi (in questo caso le varianti agli strumenti urbanistici).</p> <p>Il percorso amministrativo della scelta urbanistica è iniziato con l'individuazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica. E' stato acquisito il relativo parere della Commissione Regionale VAS n. 5 del 15.04.2011 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla DGRV n. 791/2009.</p> <p>Successivamente, il Piano di Assetto del Territorio viene sottoposto alla relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e ottiene il parere della Commissione Regionale VAS n. 70 del 23 settembre 2010.</p> <p>La variante in oggetto, in cui si individua l'area di trasformazione all'interno dell'ambito preferenziale di sviluppo, è stata a sua volta oggetto di procedura di Valutazione Ambientale Strategica (verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., con le modalità operativa di cui all'allegato F della D.G.R.V. n. 791 del 31.03.09).</p> <p>Si ritiene pertanto che la filiera della programmazione urbanistica, a partire</p>	Irrilevante ai fini ambientali



				<p>dall'area vasta intercomunale fino alla presente variante abbia soddisfatto i requisiti della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Valutazione Ambientale.</p> <p>Nel caso di ulteriori manifestazioni di interesse per l'insediamento di strutture produttive nell'area, le relative varianti urbanistiche saranno sottoposte alla medesima verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, con le modalità operative che saranno vigenti al momento.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	
17	n. 17.002 del 26 giugno 2014	Giovanni Pasqualotto	<p>Chiede che vengano presentati i progetti (destinati alle opere pubbliche) che verranno finanziati con gli oneri di urbanizzazione ricavati dalla Variante 9 al P.I.</p>	<p>Le opere pubbliche finanziabili sono quelle che risulteranno inserite nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. I progetti ed i relativi computi metrici sono regolati dall'apposita materia.</p> <p>Nel merito, si riporta l'elenco delle OO.PP emerso durante la fase di concertazione e illustrato in sede di adozione della variante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incrocio via Rigato con Via Silvestri; - Collegamento ciclopedonale con il Comune di Cadoneghe; - Incrocio Via Manara con Via Trevisan; - Piano delle Acque (Via Trevisan); - Piano delle Acque (Villa Sacchetto); - Pista ciclabile Via Arrigoni; - Scuola elementare di Peraga. <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	Irrilevante ai fini ambientali
18	n. 17.003 del 26 giugno 2014	Giovanni Pasqualotto	<p>Chiede di aumentare fino al 75% gli oneri di urbanizzazione in determinate aree a rischio idraulico diminuendoli nel caso di rivalutazioni dell'esistente (come i capannoni adiacenti all'attuale sede del supermercato Lando in via Venezia). Chiede inoltre che gli oneri vadano in conto capitale e non in conto spesa, rendendo pubbliche le movimentazioni dei flussi monetari.</p>	<p>Le tavole tecniche predisposte dall'Autorità di Bacino di Venezia (organo istituzionalmente preposto a fare valutazioni di pericolosità idraulica) non evidenziano per la zona interessata dalla presente variante un rischio idraulico.</p> <p>Per quanto riguarda la proposta di ricalibrare gli oneri di urbanizzazione, si ricorda che la strategia territoriale messa in atto dall'Amministrazione con il Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n. 76 del 28.10.2011, penalizza le aree che trasformano la destinazione d'uso dei suoli e ne conseguano una valorizzazione immobiliare (contributo straordinario di urbanizzazione pari al 60% del plus-valore) a vantaggio della valorizzazione di aree già urbanizzate.</p> <p>La disciplina degli oneri concessori è regolamentata da apposita normativa non oggetto della presente variante.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	L'area oggetto di variante non è soggetta a fenomeni di allagamento e non interessa aree classificate di pericolosità idraulica ai sensi del PAI vigente.
19	n. 17.004 del 26 giugno 2014	Giovanni Pasqualotto	<p>Riguarda i punti 7 e 8 della Valutazione di Compatibilità Idraulica, per i quali si ritiene che il principio dell'asseverazione e dell'invarianza idraulica non tuteli i suoli agricoli e violi la direttiva</p>	<p>L'area oggetto di variante viene a ricadere nell'ambito di trasformazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" indicata nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011. Lo strumento urbanistico è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, ed è stato acquisito il parere della Commissione</p>	L'area oggetto di variante non è soggetta a fenomeni di allagamento e non interessa aree classificate di pericolosità idraulica ai sensi del PAI vigente. L'iter sin qui seguito rispetta tutte le norme e le procedure vigenti in materia di idraulica. La valutazione dell'impatto



		<p>2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni, e la direttiva 2011/92/CE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.</p> <p>Chiede quindi di sottoporre il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione Ambientale Strategica, interpellando l'Autorità Competente di Bacino e il Consorzio di Bonifica competente, come previsto dalla direttiva 2007/60/CE.</p>	<p>Regionale VAS n. 5 del 15.04.2011 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla DGRV n. 791/2009. Inoltre è stato acquisito il parere del Genio Civile di Padova prot. n. 19478 del 06.02.2012 sul corretto recepimento delle prescrizioni di natura idraulica.</p> <p>Con il Piano di Assetto del Territorio, ratificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 114 del 26 maggio 2011, l'ambito di trasformazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" viene confermato. La relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica, volta a verificare eventuali impatti di tipo cumulativo, ottiene il parere della Commissione Regionale VAS n. 70 del 23 settembre 2010. E' stato inoltre acquisito il parere del Consorzio di Bonifica prot. 27322 del 25 settembre 2009 e quello del Genio Civile di Padova prot. n. 586391 del 23 ottobre 2009.</p> <p>La variante in oggetto, in cui si individua l'area di trasformazione all'interno dell'ambito preferenziale di sviluppo, è stata a sua volta oggetto di procedura di Valutazione Ambientale Strategica (verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., con le modalità operativa di cui all'allegato F della D.G.R.V. n. 791 del 31.03.09). Inoltre lo studio idraulico è stato sottoposto al parere del Consorzio di Bonifica prot. 3773 del 5 marzo 2014 e del Genio Civile di Padova prot. 143304 del 03.04.2014. Nel merito della valutazione idraulica, va precisato che le tavole tecniche predisposte dall'Autorità di Bacino di Venezia (organo istituzionalmente preposto a fare valutazioni di pericolosità idraulica per il fiumi veneti di rilevanza nazionale, come il Fiume Brenta) non evidenziano per la zona interessata dalla presente variante alcuna pericolosità correlata al fiume Brenta.</p> <p>Si ritiene pertanto che la filiera della programmazione urbanistica, a partire dall'area vasta intercomunale fino alla presente variante abbia soddisfatto i requisiti della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Valutazione Ambientale.</p> <p>Parimenti si ritiene che i vari studi di compatibilità idraulica degli strumenti urbanistici abbiano soddisfatto i requisiti normativi vigenti, così come espresso nei pareri preventivi degli enti preposti.</p> <p>Si ribadisce inoltre che parte del contributo straordinario di urbanizzazione verrà impiegato per la riduzione del rischio idraulico storico dell'ambito, con le misure indicate nel vigente Piano delle Acque (approvato con D.C.C. n. 45 del 24.11.2011), così come illustrato nella seduta consigliare di adozione della presente variante.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	<p>idraulico della variante in esame è stata preliminarmente sottoposta al Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" ed al Genio Civile Regionale che si sono rispettivamente espressi con provvedimenti favorevoli a condizione n.3773 del 5.03.2014 e n. 143304 del 03.04.2014, condizioni che verranno adempiute.</p> <p>La realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà peraltro preceduta dalla VCI, previa nuova valutazione del Consorzio di Bonifica, e dovrà garantire l'invarianza idraulica degli interventi eliminando l'aggravamento del rischio idraulico, ed anzi migliorando la situazione attualmente in essere.</p>
--	--	--	---	---



20	n. 17.005 del 26 giugno 2014	Graziella Gabriella Polettini	<p>Chiede che venga posto un vincolo sull'area interessata dalla Variante, a garanzia che non venga costruito o trasformato in un centro commerciale e che venga rispettato il limite massimo di 1.500 mq di vendita. Con riferimento specifico a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 50 del 28.12.2012.</p>	<p>La variante urbanistica riguarda l'individuazione di un'area produttiva all'interno di un ambito di trasformazione, con la possibilità di insediare una struttura di vendita di 1.500 mq, secondo le disposizioni della Legge Regionale n. 50 del 2012.</p> <p>Nella nuova normativa regionale viene fatta salva la pianificazione comunale già approvata precedentemente all'entrata in vigore della LR 50/2012, riguardante anche l'insediamento delle attività produttive e commerciali, dove queste siano già localizzate.</p> <p>Nel merito il Comune di Vigonza, con il PATI dell'Area Metropolitana ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011 ha individuato la grande struttura di vendita presente nel proprio territorio e quella di progetto, entrambe collocate su Via Venezia.</p> <p>Alla luce della normativa vigente, si ritiene che l'individuazione delle grandi strutture di vendita operata dal PATI dell'Area Metropolitana di Padova e recepita nel PAT comunale, sia la procedura più appropriata per regolamentare urbanisticamente la materia.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	Irrilevante ai fini ambientali
21	n. 17.006 del 26 giugno 2014	Fausto Gerometti	<p>Riguarda i punti 7 e 8 della Valutazione di Compatibilità Idraulica, per i quali si ritiene che il principio dell'asseverazione e dell'invarianza idraulica non tuteli i suoli agricoli e violi la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni, e la direttiva 2011/92/CE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.</p> <p>Chiede quindi di sottoporre il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione Ambientale Strategica, interpellando l'Autorità Competente di Bacino e il Consorzio di Bonifica competente, come previsto dalla direttiva 2007/60/CE.</p>	<p>L'area oggetto di variante viene a ricadere nell'ambito di trasformazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" indicata nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011. Lo strumento urbanistico è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, ed è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 5 del 15.04.2011 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla DGRV n. 791/2009. Inoltre è stato acquisito il parere del Genio Civile di Padova prot. n. 19478 del 06.02.2012 sul corretto recepimento delle prescrizioni di natura idraulica.</p> <p>Con il Piano di Assetto del Territorio, ratificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 114 del 26 maggio 2011, l'ambito di trasformazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" viene confermato. La relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica, volta a verificare eventuali impatti di tipo cumulativo, ottiene il parere della Commissione Regionale VAS n. 70 del 23 settembre 2010. E' stato inoltre acquisito il parere del Consorzio di Bonifica prot. 27322 del 25 settembre 2009 e quello del Genio Civile di Padova prot. n. 586391 del 23 ottobre 2009.</p> <p>La variante in oggetto, in cui si individua l'area di trasformazione all'interno dell'ambito preferenziale di sviluppo, è stata a sua volta oggetto di procedura di Valutazione Ambientale Strategica (verifica</p>	<p>L'area oggetto di variante non è soggetta a fenomeni di allagamento e non interessa aree classificate di pericolosità idraulica ai sensi del PAI vigente.</p> <p>L'iter sin qui seguito rispetta tutte le norme e le procedure vigenti in materia di idraulica.</p> <p>La valutazione dell'impatto idraulico della variante in esame è stata preliminarmente sottoposta al Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" ed al Genio Civile Regionale che si sono rispettivamente espressi con provvedimenti favorevoli a condizione n.3773 del 5.03.2014 e n. 143304 del 03.04.2014, condizioni che verranno adempiute.</p> <p>La realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà peraltro preceduta dalla VCI, previa nuova valutazione del Consorzio di Bonifica, e dovrà garantire l'invarianza idraulica degli interventi eliminando l'aggravamento del rischio idraulico, ed anzi migliorando la situazione attualmente in essere.</p>



				<p>di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., con le modalità operativa di cui all'allegato F della D.G.R.V. n. 791 del 31.03.09). Inoltre lo studio idraulico è stato sottoposto al parere del Consorzio di Bonifica prot. 3773 del 5 marzo 2014 e del Genio Civile di Padova prot. 143304 del 03.04.2014.</p> <p>Nel merito della valutazione idraulica, va precisato che le tavole tecniche predisposte dall'Autorità di Bacino di Venezia (organo istituzionalmente preposto a fare valutazioni di pericolosità idraulica per il fiumi veneti di rilevanza nazionale, come il Fiume Brenta) non evidenziano per la zona interessata dalla presente variante alcuna pericolosità correlata al fiume Brenta.</p> <p>Si ritiene pertanto che la filiera della programmazione urbanistica, a partire dall'area vasta intercomunale fino alla presente variante abbia soddisfatto i requisiti della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Valutazione Ambientale.</p> <p>Parimenti si ritiene che i vari studi di compatibilità idraulica degli strumenti urbanistici abbiano soddisfatto i requisiti normativi vigenti, così come espresso nei pareri preventivi degli enti preposti.</p> <p>Si ribadisce inoltre che parte del contributo straordinario di urbanizzazione verrà impiegato per la riduzione del rischio idraulico storico dell'ambito, con le misure indicate nel vigente Piano delle Acque (approvato con D.C.C. n. 45 del 24.11.2011), così come illustrato nella seduta consigliare di adozione della presente variante.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	
22	n. 17.007 del 26 giugno 2014	Fausto Gerometti	<p>Chiede di aumentare fino al 75% gli oneri di urbanizzazione in determinate aree a rischio idraulico diminuendoli nel caso di rivalutazioni dell'esistente (come i capannoni adiacenti all'attuale sede del supermercato Lando in via Venezia). Chiede inoltre che gli oneri vadano in conto capitale e non in conto spesa, rendendo pubbliche le movimentazioni dei flussi monetari.</p>	<p>Le tavole tecniche predisposte dall'Autorità di Bacino di Venezia (organo istituzionalmente preposto a fare valutazioni di pericolosità idraulica) non evidenziano per la zona interessata dalla presente variante un rischio idraulico.</p> <p>Per quanto riguarda la proposta di ricalibrare gli oneri di urbanizzazione, si ricorda che la strategia territoriale messa in atto dall'Amministrazione con il Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n. 76 del 28.10.2011, penalizza le aree che trasformano la destinazione d'uso dei suoli e ne conseguano una valorizzazione immobiliare (contributo straordinario di urbanizzazione pari al 60% del plus-valore) a vantaggio della valorizzazione di aree già urbanizzate.</p> <p>La disciplina degli oneri concessori è regolamentata da apposita normativa non oggetto della presente variante.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	<p>L'area oggetto di variante non è soggetta a fenomeni di allagamento e non interessa aree classificate di pericolosità idraulica ai sensi del PAI vigente.</p>
23	n. 17.008	Fausto	<p>Chiede che vengano presentati i progetti</p>	<p>Le opere pubbliche finanziabili sono quelle che risulteranno inserite nel Piano Triennale</p>	<p>Irrelevante ai fini ambientali</p>



	del 26 giugno 2014	Gerometti	(destinati alle opere pubbliche) che verranno finanziati con gli oneri di urbanizzazione ricavati dalla Variante 9 al P.I.	<p>delle Opere Pubbliche. I progetti ed i relativi computi metrici sono regolati dall'apposita materia.</p> <p>Nel merito, si riporta l'elenco delle OO.PP emerso durante la fase di concertazione e illustrato in sede di adozione della variante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Incrocio via Rigato con Via Silvestri;- Collegamento ciclopedonale con il Comune di Cadoneghe;- Incrocio Via Manara con Via Trevisan;- Piano delle Acque (Via Trevisan);- Piano delle Acque (Villa Sacchetto);- Pista ciclabile Via Arrigoni;- Scuola elementare di Peraga. <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	
24	n. 17.009 del 26 giugno 2014	Fausto Gerometti	Chiede il motivo per cui la strada di accesso al lotto debba essere considerata opera di urbanizzazione. Nel caso in cui dovesse servire per accesso ad altri futuri lotti, si ritiene necessario un Piano Guida da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, compreso il consumo di territorio.	<p>L'area oggetto di variante viene a ricadere nell'ambito di trasformazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" indicata nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011.</p> <p>La linea preferenziale è l'unica ricadente all'interno del territorio comunale di Vigonza, riguardante la possibilità di insediare nuove aree produttive nella misura del 5% della superficie produttiva complessiva già programmata, ai sensi dell'art. 31 del P.T.C.P., per un valore di 74.970 m2.</p> <p>Con questa prima manifestazione di interesse per l'insediamento nell'area, l'Amministrazione da un lato vuole tutelare la possibilità di ulteriori insediamenti evitando l'utilizzo esclusivo della connessione con la viabilità esistente, dall'altro lato vuole razionalizzare l'uso delle infrastrutture al fine di contenere il consumo di suolo, tramite l'utilizzo condiviso delle stesse.</p> <p>In questo senso le opere di urbanizzazione sono cedute all'Amministrazione (comunale per quanto riguarda la viabilità e regionale per quanto riguarda la rotonda).</p> <p>La normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale in tema di valutazione ambientale, prevede che siano sottoposte a valutazione ambientale strategica tutte le varianti ai piani e ai programmi (in questo caso le varianti agli strumenti urbanistici).</p> <p>Il percorso amministrativo della scelta urbanistica è iniziato con l'individuazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica. E' stato acquisito il relativo parere della Commissione Regionale VAS n. 5 del 15.04.2011 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla DGRV n. 791/2009.</p> <p>Successivamente, il Piano di Assetto del Territorio viene sottoposto alla relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e ottiene il parere della Commissione Regionale VAS n. 70 del 23 settembre 2010.</p>	Irrilevante ai fini ambientali



				<p>La variante in oggetto, in cui si individua l'area di trasformazione all'interno dell'ambito preferenziale di sviluppo, è stata a sua volta oggetto di procedura di Valutazione Ambientale Strategica (verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., con le modalità operative di cui all'allegato F della D.G.R.V. n. 791 del 31.03.09).</p> <p>Si ritiene pertanto che la filiera della programmazione urbanistica, a partire dall'area vasta intercomunale fino alla presente variante abbia soddisfatto i requisiti della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Valutazione Ambientale.</p> <p>Nel caso di ulteriori manifestazioni di interesse per l'insediamento di strutture produttive nell'area, le relative varianti urbanistiche saranno sottoposte alla medesima verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, con le modalità operative che saranno vigenti al momento.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	
25	n. 17.010 del 26 giugno 2014	Fausto Gerometti	Chiede che venga posto un vincolo sull'area interessata dalla Variante, a garanzia che non venga costruito o trasformato in un centro commerciale e che venga rispettato il limite massimo di 1.500 mq di vendita. Con riferimento specifico a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 50 del 28.12.2012.	<p>La variante urbanistica riguarda l'individuazione di un'area produttiva all'interno di un ambito di trasformazione, con la possibilità di insediare una struttura di vendita di 1.500 mq, secondo le disposizioni della Legge Regionale n. 50 del 2012.</p> <p>Nella nuova normativa regionale viene fatta salva la pianificazione comunale già approvata antecedentemente all'entrata in vigore della LR 50/2012, riguardante anche l'insediamento delle attività produttive e commerciali, dove queste siano già localizzate.</p> <p>Nel merito il Comune di Vigonza, con il PATI dell'Area Metropolitana ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011 ha individuato la grande struttura di vendita presente nel proprio territorio e quella di progetto, entrambe collocate su Via Venezia.</p> <p>Alla luce della normativa vigente, si ritiene che l'individuazione delle grandi strutture di vendita operata dal PATI dell'Area Metropolitana di Padova e recepita nel PAT comunale, sia la procedura più appropriata per regolamentare urbanisticamente la materia.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	irrelevante ai fini ambientali
26	n. 17.012 del 26 giugno 2014	Mattia Siviero	Chiede che venga posto un vincolo sull'area interessata dalla Variante, a garanzia che non venga costruito o trasformato in un centro commerciale e che venga rispettato il limite massimo di 1.500 mq di vendita. Con riferimento specifico a	<p>La variante urbanistica riguarda l'individuazione di un'area produttiva all'interno di un ambito di trasformazione, con la possibilità di insediare una struttura di vendita di 1.500 mq, secondo le disposizioni della Legge Regionale n. 50 del 2012.</p> <p>Nella nuova normativa regionale viene fatta salva la pianificazione comunale già approvata antecedentemente all'entrata in vigore della LR 50/2012, riguardante anche</p>	irrelevante ai fini ambientali



			<p>quanto previsto dalla Legge Regionale n. 50 del 28.12.2012.</p>	<p>l'insediamento delle attività produttive e commerciali, dove queste siano già localizzate.</p> <p>Nel merito il Comune di Vigonza, con il PATI dell'Area Metropolitana ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011 ha individuato la grande struttura di vendita presente nel proprio territorio e quella di progetto, entrambe collocate su Via Venezia.</p> <p>Alla luce della normativa vigente, si ritiene che l'individuazione delle grandi strutture di vendita operata dal PATI dell'Area Metropolitana di Padova e recepita nel PAT comunale, sia la procedura più appropriata per regolamentare urbanisticamente la materia.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	
27	n. 17.013 del 26 giugno 2014	Mattia Siviero	<p>Chiede il motivo per cui la strada di accesso al lotto debba essere considerata opera di urbanizzazione. Nel caso in cui dovesse servire per accesso ad altri futuri lotti, si ritiene necessario un Piano Guida da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, compreso il consumo di territorio.</p>	<p>L'area oggetto di variante viene a ricadere nell'ambito di trasformazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" indicata nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011.</p> <p>La linea preferenziale è l'unica ricadente all'interno del territorio comunale di Vigonza, riguardante la possibilità di insediare nuove aree produttive nella misura del 5% della superficie produttiva complessiva già programmata, ai sensi dell'art. 31 del P.T.C.P., per un valore di 74.970 m2.</p> <p>Con questa prima manifestazione di interesse per l'insediamento nell'area, l'Amministrazione da un lato vuole tutelare la possibilità di ulteriori insediamenti evitando l'utilizzo esclusivo della connessione con la viabilità esistente, dall'altro lato vuole razionalizzare l'uso delle infrastrutture al fine di contenere il consumo di suolo, tramite l'utilizzo condiviso delle stesse.</p> <p>In questo senso le opere di urbanizzazione sono cedute all'Amministrazione (comunale per quanto riguarda la viabilità e regionale per quanto riguarda la rotonda).</p> <p>La normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale in tema di valutazione ambientale, prevede che siano sottoposte a valutazione ambientale strategica tutte le varianti ai piani e ai programmi (in questo caso le varianti agli strumenti urbanistici).</p> <p>Il percorso amministrativo della scelta urbanistica è iniziato con l'individuazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica. E' stato acquisito il relativo parere della Commissione Regionale VAS n. 5 del 15.04.2011 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla DGRV n. 791/2009.</p> <p>Successivamente, il Piano di Assetto del</p>	Irrilevante ai fini ambientali



				<p>Territorio viene sottoposto alla relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e ottiene il parere della Commissione Regionale VAS n. 70 del 23 settembre 2010.</p> <p>La variante in oggetto, in cui si individua l'area di trasformazione all'interno dell'ambito preferenziale di sviluppo, è stata a sua volta oggetto di procedura di Valutazione Ambientale Strategica (verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., con le modalità operative di cui all'allegato F della D.G.R.V. n. 791 del 31.03.09).</p> <p>Si ritiene pertanto che la filiera della programmazione urbanistica, a partire dall'area vasta intercomunale fino alla presente variante abbia soddisfatto i requisiti della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Valutazione Ambientale.</p> <p>Nel caso di ulteriori manifestazioni di interesse per l'insediamento di strutture produttive nell'area, le relative varianti urbanistiche saranno sottoposte alla medesima verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, con le modalità operative che saranno vigenti al momento.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	
28	n. 17.014 del 26 giugno 2014	Mattia Siviero	Chiede che vengano presentati i progetti (destinati alle opere pubbliche) che verranno finanziati con gli oneri di urbanizzazione ricavati dalla Variante 9 al P.I.	<p>Le opere pubbliche finanziabili sono quelle che risulteranno inserite nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. I progetti ed i relativi computi metrici sono regolati dall'apposita materia.</p> <p>Nel merito, si riporta l'elenco delle OO.PP emerso durante la fase di concertazione e illustrato in sede di adozione della variante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Incrocio via Rigato con Via Silvestri;- Collegamento ciclopedonale con il Comune di Cadoneghe;- Incrocio Via Manara con Via Trevisan;- Piano delle Acque (Via Trevisan);- Piano delle Acque (Villa Sacchetto);- Pista ciclabile Via Arrigoni;- Scuola elementare di Peraga. <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	Irrilevante ai fini ambientali
29	n. 17.015 del 26 giugno 2014	Mattia Siviero	Chiede di aumentare fino al 75% gli oneri di urbanizzazione in determinate aree a rischio idraulico diminuendoli nel caso di rivalutazioni dell'esistente (come i capannoni adiacenti all'attuale sede del supermercato Lando in via Venezia). Chiede inoltre che gli oneri vadano in conto capitale e non in conto spesa, rendendo pubbliche le movimentazioni dei flussi monetari.	<p>Le tavole tecniche predisposte dall'Autorità di Bacino di Venezia (organo istituzionalmente preposto a fare valutazioni di pericolosità idraulica) non evidenziano per la zona interessata dalla presente variante un rischio idraulico.</p> <p>Per quanto riguarda la proposta di ricalibrare gli oneri di urbanizzazione, si ricorda che la strategia territoriale messa in atto dall'Amministrazione con il Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n. 76 del 28.10.2011, penalizza le aree che trasformano la destinazione d'uso dei suoli e ne conseguano una valorizzazione immobiliare (contributo straordinario di urbanizzazione pari al 60% del plus-valore) a vantaggio della valorizzazione di aree già urbanizzate.</p>	L'area oggetto di variante non è soggetta a fenomeni di allagamento e non interessa aree classificate di pericolosità idraulica ai sensi del PAI vigente.



				<p>La disciplina degli oneri concessori è regolamentata da apposita normativa non oggetto della presente variante.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	
30	n. 17.017 del 26 giugno 2014	Mattia Siviero	<p>Riguarda i punti 7 e 8 della Valutazione di Compatibilità Idraulica, per i quali si ritiene che il principio dell'asseverazione e dell'invarianza idraulica non tuteli i suoli agricoli e violi la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni, e la direttiva 2011/92/CE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.</p> <p>Chiede quindi di sottoporre il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione Ambientale Strategica, interpellando l'Autorità Competente di Bacino e il Consorzio di Bonifica competente, come previsto dalla direttiva 2007/60/CE.</p>	<p>L'area oggetto di variante viene a ricadere nell'ambito di trasformazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" indicata nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011. Lo strumento urbanistico è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, ed è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 5 del 15.04.2011 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla DGRV n. 791/2009. Inoltre è stato acquisito il parere del Genio Civile di Padova prot. n. 19478 del 06.02.2012 sul corretto recepimento delle prescrizioni di natura idraulica.</p> <p>Con il Piano di Assetto del Territorio, ratificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 114 del 26 maggio 2011, l'ambito di trasformazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" viene confermato. La relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica, volta a verificare eventuali impatti di tipo cumulativo, ottiene il parere della Commissione Regionale VAS n. 70 del 23 settembre 2010. E' stato inoltre acquisito il parere del Consorzio di Bonifica prot. 27322 del 25 settembre 2009 e quello del Genio Civile di Padova prot. n. 586391 del 23 ottobre 2009.</p> <p>La variante in oggetto, in cui si individua l'area di trasformazione all'interno dell'ambito preferenziale di sviluppo, è stata a sua volta oggetto di procedura di Valutazione Ambientale Strategica (verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., con le modalità operative di cui all'allegato F della D.G.R.V. n. 791 del 31.03.09). Inoltre lo studio idraulico è stato sottoposto al parere del Consorzio di Bonifica prot. 3773 del 5 marzo 2014 e del Genio Civile di Padova prot. 143304 del 03.04.2014.</p> <p>Nel merito della valutazione idraulica, va precisato che le tavole tecniche predisposte dall'Autorità di Bacino di Venezia (organo istituzionalmente preposto a fare valutazioni di pericolosità idraulica per il fiumi veneti di rilevanza nazionale, come il Fiume Brenta) non evidenziano per la zona interessata dalla presente variante alcuna pericolosità correlata al fiume Brenta.</p> <p>Si ritiene pertanto che la filiera della programmazione urbanistica, a partire dall'area vasta intercomunale fino alla presente variante abbia soddisfatto i requisiti della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Valutazione Ambientale.</p> <p>Parimenti si ritiene che i vari studi di compatibilità idraulica degli strumenti</p>	irrelevante ai fini ambientali



				<p>urbanistici abbiano soddisfatto i requisiti normativi vigenti, così come espresso nei pareri preventivi degli enti preposti.</p> <p>Si ribadisce inoltre che parte del contributo straordinario di urbanizzazione verrà impiegato per la riduzione del rischio idraulico storico dell'ambito, con le misure indicate nel vigente Piano delle Acque (approvato con D.C.C. n. 45 del 24.11.2011), così come illustrato nella seduta consigliare di adozione della presente variante.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	
31	n. 17.018 del 26 giugno 2014	Moreno Maddalon	Chiede che venga posto un vincolo sull'area interessata dalla Variante, a garanzia che non venga costruito o trasformato in un centro commerciale e che venga rispettato il limite massimo di 1.500 mq di vendita. Con riferimento specifico a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 50 del 28.12.2012.	<p>La variante urbanistica riguarda l'individuazione di un'area produttiva all'interno di un ambito di trasformazione, con la possibilità di insediare una struttura di vendita di 1.500 mq, secondo le disposizioni della Legge Regionale n. 50 del 2012. Nella nuova normativa regionale viene fatta salva la pianificazione comunale già approvata precedentemente all'entrata in vigore della LR 50/2012, riguardante anche l'insediamento delle attività produttive e commerciali, dove queste siano già localizzate.</p> <p>Nel merito il Comune di Vigonza, con il PATI dell'Area Metropolitana ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011 ha individuato la grande struttura di vendita presente nel proprio territorio e quella di progetto, entrambe collocate su Via Venezia.</p> <p>Alla luce della normativa vigente, si ritiene che l'individuazione delle grandi strutture di vendita operata dal PATI dell'Area Metropolitana di Padova e recepita nel PAT comunale, sia la procedura più appropriata per regolamentare urbanisticamente la materia.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	irrelevante ai fini ambientali
32	n. 17.019 del 26 giugno 2014	Moreno Maddalon	Chiede il motivo per cui la strada di accesso al lotto debba essere considerata opera di urbanizzazione. Nel caso in cui dovesse servire per accesso ad altri futuri lotti, si ritiene necessario un Piano Guida da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, compreso il consumo di territorio.	<p>L'area oggetto di variante viene a ricadere nell'ambito di trasformazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" indicata nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011.</p> <p>La linea preferenziale è l'unica ricadente all'interno del territorio comunale di Vigonza, riguardante la possibilità di insediare nuove aree produttive nella misura del 5% della superficie produttiva complessiva già programmata, ai sensi dell'art. 31 del P.T.C.P., per un valore di 74.970 m2.</p> <p>Con questa prima manifestazione di interesse per l'insediamento nell'area, l'Amministrazione da un lato vuole tutelare la possibilità di ulteriori insediamenti evitando l'utilizzo esclusivo della connessione con la viabilità esistente, dall'altro lato vuole razionalizzare l'uso delle infrastrutture al fine di contenere il consumo di suolo, tramite l'utilizzo condiviso delle stesse.</p> <p>In questo senso le opere di urbanizzazione</p>	irrelevante ai fini ambientali



				<p>sono cedute all'Amministrazione (comunale per quanto riguarda la viabilità e regionale per quanto riguarda la rotonda).</p> <p>La normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale in tema di valutazione ambientale, prevede che siano sottoposte a valutazione ambientale strategica tutte le varianti ai piani e ai programmi (in questo caso le varianti agli strumenti urbanistici).</p> <p>Il percorso amministrativo della scelta urbanistica è iniziato con l'individuazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica. E' stato acquisito il relativo parere della Commissione Regionale VAS n. 5 del 15.04.2011 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla DGRV n. 791/2009.</p> <p>Successivamente, il Piano di Assetto del Territorio viene sottoposto alla relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e ottiene il parere della Commissione Regionale VAS n. 70 del 23 settembre 2010.</p> <p>La variante in oggetto, in cui si individua l'area di trasformazione all'interno dell'ambito preferenziale di sviluppo, è stata a sua volta oggetto di procedura di Valutazione Ambientale Strategica (verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., con le modalità operative di cui all'allegato F della D.G.R.V. n. 791 del 31.03.09).</p> <p>Si ritiene pertanto che la filiera della programmazione urbanistica, a partire dall'area vasta intercomunale fino alla presente variante abbia soddisfatto i requisiti della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Valutazione Ambientale.</p> <p>Nel caso di ulteriori manifestazioni di interesse per l'insediamento di strutture produttive nell'area, le relative varianti urbanistiche saranno sottoposte alla medesima verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, con le modalità operative che saranno vigenti al momento.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	
33	n. 17.020 del 26 giugno 2014	Moreno Maddalon	Chiede che vengano presentati i progetti (destinati alle opere pubbliche) che verranno finanziati con gli oneri di urbanizzazione ricavati dalla Variante 9 al P.I.	<p>Le opere pubbliche finanziabili sono quelle che risulteranno inserite nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. I progetti ed i relativi computi metrici sono regolati dall'apposita materia.</p> <p>Nel merito, si riporta l'elenco delle OO.PP emerso durante la fase di concertazione e illustrato in sede di adozione della variante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incrocio via Rigato con Via Silvestri; - Collegamento ciclopedonale con il Comune di Cadoneghe; - Incrocio Via Manara con Via Trevisan; - Piano delle Acque (Via Trevisan); - Piano delle Acque (Villa Sacchetto); - Pista ciclabile Via Arrigoni; - Scuola elementare di Peraga. 	Irrelevante ai fini ambientali



				Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.	
34	n. 17.021 del 26 giugno 2014	Moreno Maddalon	<p>Chiede di aumentare fino al 75% gli oneri di urbanizzazione in determinate aree a rischio idraulico diminuendoli nel caso di rivalutazioni dell'esistente (come i capannoni adiacenti all'attuale sede del supermercato Lando in via Venezia). Chiede inoltre che gli oneri vadano in conto capitale e non in conto spesa, rendendo movimentazioni dei flussi monetari.</p>	<p>Le tavole tecniche predisposte dall'Autorità di Bacino di Venezia (organo istituzionalmente preposto a fare valutazioni di pericolosità idraulica) non evidenziano per la zona interessata dalla presente variante un rischio idraulico.</p> <p>Per quanto riguarda la proposta di ricalibrare gli oneri di urbanizzazione, si ricorda che la strategia territoriale messa in atto dall'Amministrazione con il Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n. 76 del 28.10.2011, penalizza le aree che trasformano la destinazione d'uso dei suoli e ne conseguano una valorizzazione immobiliare (contributo straordinario di urbanizzazione pari al 60% del plus-valore) a vantaggio della valorizzazione di aree già urbanizzate.</p> <p>La disciplina degli oneri concessori è regolamentata da apposita normativa non oggetto della presente variante.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	<p>L'area oggetto di variante non è soggetta a fenomeni di allagamento e non interessa aree classificate di pericolosità idraulica ai sensi del PAI vigente.</p>
35	n. 17.023 del 26 giugno 2014	Moreno Maddalon	<p>Riguarda i punti 7 e 8 della Valutazione di Compatibilità Idraulica, per i quali si ritiene che il principio dell'asseverazione e dell'invarianza idraulica non tutelino i suoli agricoli e violino la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni, e la direttiva 2011/92/CE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.</p> <p>Chiede quindi di sottoporre il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione Ambientale Strategica, interpellando l'Autorità Competente di Bacino e il Consorzio di Bonifica competente, come previsto dalla direttiva 2007/60/CE.</p>	<p>L'area oggetto di variante viene a ricadere nell'ambito di trasformazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" indicata nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ratificato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011. Lo strumento urbanistico è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, ed è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 5 del 15.04.2011 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla DGRV n. 791/2009. Inoltre è stato acquisito il parere del Genio Civile di Padova prot. n. 19478 del 06.02.2012 sul corretto recepimento delle prescrizioni di natura idraulica.</p> <p>Con il Piano di Assetto del Territorio, ratificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 114 del 26 maggio 2011, l'ambito di trasformazione della "linea preferenziale di sviluppo insediativo di tipo produttivo" viene confermato. La relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica, volta a verificare eventuali impatti di tipo cumulativo, ottiene il parere della Commissione Regionale VAS n. 70 del 23 settembre 2010. E' stato inoltre acquisito il parere del Consorzio di Bonifica prot. 27322 del 25 settembre 2009 e quello del Genio Civile di Padova prot. n. 586391 del 23 ottobre 2009.</p> <p>La variante in oggetto, in cui si individua l'area di trasformazione all'interno dell'ambito preferenziale di sviluppo, è stata a sua volta oggetto di procedura di Valutazione Ambientale Strategica (verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., con le modalità operative di cui all'allegato F della D.G.R.V. n. 791 del 31.03.09). Inoltre lo studio idraulico è stato sottoposto al parere del Consorzio di Bonifica prot. 3773</p>	<p>L'area oggetto di variante non è soggetta a fenomeni di allagamento e non interessa aree classificate di pericolosità idraulica ai sensi del PAI vigente.</p> <p>L'iter sin qui seguito rispetta tutte le norme e le procedure vigenti in materia di idraulica.</p> <p>La valutazione dell'impatto idraulico della variante in esame è stata preliminarmente sottoposta al Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" ed al Genio Civile Regionale che si sono rispettivamente espressi con provvedimenti favorevoli a condizione n.3773 del 5.03.2014 e n. 143304 del 03.04.2014, condizioni che verranno adempiute.</p> <p>La realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà peraltro preceduta dalla VCI, previa nuova valutazione del Consorzio di Bonifica, e dovrà garantire l'invarianza idraulica degli interventi eliminando l'aggravamento del rischio idraulico, ed anzi migliorando la situazione attualmente in essere.</p>



				<p>del 5 marzo 2014 e del Genio Civile di Padova prot. 143304 del 03.04.2014. Nel merito della valutazione idraulica, va precisato che le tavole tecniche predisposte dall'Autorità di Bacino di Venezia (organo istituzionalmente preposto a fare valutazioni di pericolosità idraulica per il fiumi veneti di rilevanza nazionale, come il Fiume Brenta) non evidenziano per la zona interessata dalla presente variante alcuna pericolosità correlata al fiume Brenta.</p> <p>Si ritiene pertanto che la filiera della programmazione urbanistica, a partire dall'area vasta intercomunale fino alla presente variante abbia soddisfatto i requisiti della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Valutazione Ambientale.</p> <p>Parimenti si ritiene che i vari studi di compatibilità idraulica degli strumenti urbanistici abbiano soddisfatto i requisiti normativi vigenti, così come espresso nei pareri preventivi degli enti preposti.</p> <p>Si ribadisce inoltre che parte del contributo straordinario di urbanizzazione verrà impiegato per la riduzione del rischio idraulico storico dell'ambito, con le misure indicate nel vigente Piano delle Acque (approvato con D.C.C. n. 45 del 24.11.2011), così come illustrato nella seduta consigliare di adozione della presente variante.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	
36	n. 17.111 del 27 giugno 2014	Giuseppe Capovilla e Fiorenza Boscaro	<p>Poiché fino alla data odierna non si sono manifestati eventi che abbiano portato a fenomeni di allagamento, e trattandosi di aree interessate dall'attività agricola con la presenza di sole residenze, l'area non è stata oggetto di carichi di traffico e non si sono mai riscontrati problemi relativi alla viabilità. Per tali motivi si chiede alla P.A. di effettuare un'attenta valutazione al fine di non compromettere la situazione dei luoghi oggetto di intervento sia da un punto di vista idrologico, viario nonché sulla destinazione d'uso da destinarsi alle nuove opere.</p> <p>Si chiede inoltre come sia possibile, visto l'attuale momento economico, che su tale area venga realizzata una struttura all'interno della quale lo spazio a magazzino sia superiore di almeno 4 volte l'area di vendita.</p>	<p>La variante è accompagnata da appositi studi di compatibilità idraulica che indicano le misure di mitigazione necessarie per non aggravare lo stato idraulico attuale dei luoghi interessati.</p> <p>Tali misure dovranno essere verificate in sede attuativa dal Consorzio di Bonifica per il rilascio del relativo parere.</p> <p>Per quanto riguarda le altre "esternalità" dell'attività (emissioni, traffico, etc.), la variante è stata sottoposta ad apposito studio ambientale.</p> <p>L'articolo 3 della LR 50/2012 indica le superfici delle aree destinate alla vendita, senza porre limiti alle superfici dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	<p>L'adozione della variante è stata preceduta dalle verifiche di compatibilità idraulica e dalla definizione dei criteri di intervento, acquisendo i pareri preliminari del Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" e del Genio Civile Regionale che si sono rispettivamente espressi con provvedimenti favorevoli a condizione n.3773 del 5.03.2014 e n. 143304 del 03.04.2014, condizioni che verranno adempiute.</p> <p>Nella progettazione / realizzazione delle opere di urbanizzazione, che saranno peraltro precedute dalla VCI, previa nuova valutazione del Consorzio di Bonifica, e che dovranno garantire l'invarianza idraulica degli interventi, si porrà particolare attenzione per eliminare l'aggravamento del rischio idraulico, ed anzi mettendo per quanto possibile in atto interventi volti al miglioramento della situazione in atto.</p>



37	n. 17.112 del 27 giugno 2014	Vincenzo De Filippis e Arianna Bigolin	<p>Poiché fino alla data odierna non si sono manifestati eventi che abbiano portato a fenomeni di allagamento, e trattandosi di aree interessate dall'attività agricola con la presenza di sole residenze, l'area non è stata oggetto di carichi di traffico e non si sono mai riscontrati problemi relativi alla viabilità. Per tali motivi si chiede alla P.A. di effettuare un'attenta valutazione al fine di non compromettere la situazione dei luoghi oggetto di intervento sia da un punto di vista idrologico, viario nonché sulla destinazione d'uso da destinarsi alle nuove opere.</p> <p>Si chiede inoltre come sia possibile, visto l'attuale momento economico, che su tale area venga realizzata una struttura all'interno della quale lo spazio a magazzino sia superiore di almeno 4 volte l'area di vendita.</p>	<p>La variante è accompagnata da appositi studi di compatibilità idraulica che indicano le misure di mitigazione necessarie per non aggravare lo stato idraulico attuale dei luoghi interessati.</p> <p>Tali misure dovranno essere verificate in sede attuativa dal Consorzio di Bonifica per il rilascio del relativo parere.</p> <p>Per quanto riguarda le altre "esternalità" dell'attività (emissioni, traffico, etc.), la variante è stata sottoposta ad apposito studio ambientale.</p> <p>L'articolo 3 della LR 50/2012 indica le superfici delle aree destinate alla vendita, senza porre limiti alle superfici dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	<p>L'adozione della variante è stata preceduta dalle verifiche di compatibilità idraulica e dalla definizione dei criteri di intervento, acquisendo i pareri preliminari del Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" e del Genio Civile Regionale che si sono rispettivamente espressi con provvedimenti favorevoli a condizione n.3773 del 5.03.2014 e n. 143304 del 03.04.2014, condizioni che verranno adempiute.</p> <p>Nella progettazione / realizzazione delle opere di urbanizzazione, che saranno peraltro precedute dalla VCI, previa nuova valutazione del Consorzio di Bonifica, e che dovranno garantire l'invarianza idraulica degli interventi, si porrà particolare attenzione per eliminare l'aggravamento del rischio idraulico, ed anzi mettendo per quanto possibile in atto interventi volti al miglioramento della situazione in atto.</p>
38	n. 17.113 del 27 giugno 2014	Renzo Dal Santo	<p>Poiché fino alla data odierna non si sono manifestati eventi che abbiano portato a fenomeni di allagamento, e trattandosi di aree interessate dall'attività agricola con la presenza di sole residenze, l'area non è stata oggetto di carichi di traffico e non si sono mai riscontrati problemi relativi alla viabilità. Per tali motivi si chiede alla P.A. di effettuare un'attenta valutazione al fine di non compromettere la situazione dei luoghi oggetto di intervento sia da un punto di vista idrologico, viario nonché sulla destinazione d'uso da destinarsi alle nuove opere.</p> <p>Si chiede inoltre come sia possibile, visto l'attuale momento economico, che su tale area venga realizzata una struttura all'interno della quale lo spazio a magazzino sia superiore di almeno 4 volte l'area di vendita.</p>	<p>La variante è accompagnata da appositi studi di compatibilità idraulica che indicano le misure di mitigazione necessarie per non aggravare lo stato idraulico attuale dei luoghi interessati.</p> <p>Tali misure dovranno essere verificate in sede attuativa dal Consorzio di Bonifica per il rilascio del relativo parere.</p> <p>Per quanto riguarda le altre "esternalità" dell'attività (emissioni, traffico, etc.), la variante è stata sottoposta ad apposito studio ambientale.</p> <p>L'articolo 3 della LR 50/2012 indica le superfici delle aree destinate alla vendita, senza porre limiti alle superfici dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi.</p> <p>Per i motivi suscritti l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	<p>L'adozione della variante è stata preceduta dalle verifiche di compatibilità idraulica e dalla definizione dei criteri di intervento, acquisendo i pareri preliminari del Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" e del Genio Civile Regionale che si sono rispettivamente espressi con provvedimenti favorevoli a condizione n.3773 del 5.03.2014 e n. 143304 del 03.04.2014, condizioni che verranno adempiute.</p> <p>Nella progettazione / realizzazione delle opere di urbanizzazione, che saranno peraltro precedute dalla VCI, previa nuova valutazione del Consorzio di Bonifica, e che dovranno garantire l'invarianza idraulica degli interventi, si porrà particolare attenzione per eliminare l'aggravamento del rischio idraulico, ed anzi mettendo per quanto possibile in atto interventi volti al miglioramento della situazione in atto.</p>



ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale:

- L'Arpav di Padova con nota prot n. 0045152 del 06/05/2014 acquisita al prot. regionale n. 196752 del 07/05/2014 ha fatto pervenire parere.
- L'Azienda Ulss n. 0043314 del 13/05/2014 acquisita al prot. regionale n. 207914 del 13/05/2014 ha fatto pervenire parere.
- Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto con nota prot. n. 0008410 del 22/05/2014 acquisita al prot. regionale n. 231403 del 28/05/2014 ha fatto pervenire parere.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dal Dipartimento del Territorio Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV.

VISTA la relazione istruttoria tecnica svolta per la Valutazione d'Incidenza in ordine alla documentazione trasmessa, che ha riconosciuto la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A alla D.G.R. 3173/06.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

**LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME IL PARERE DI
NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la proposta di accordo pubblico privato e correlata variante parziale n. 9 al PI – nuova zona produttiva da realizzarsi in via Manara località Peraga nel Comune di Vigonza (PD), in quanto, con la realizzazione di tutte le misure di mitigazione/compensazione individuate, non determina effetti significativi sull'ambiente, a **condizione che si ottemperi alla seguente prescrizione:**

1. Vengano previsti degli idonei sistemi di schermatura acustica tra le aree di carico/scarico e le abitazioni, così come riportato nel parere di ARPAV prot. n.0045152 del 06/05/2014.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente Parere si compone di 24 pagine